

**COMMERCIO**

## Le attività commerciali sono “attività produttive” Per il Giudice di pace di Castellammare di Stabia possono risiedere anche in aree industriali

In sintesi, i contenuti di una decisione emessa dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia (n. 470/2012) a seguito del ricorso avverso una sanzione amministrativa del Comune per l'apertura di un esercizio di vendita di autovetture in una zona industriale. L'interesse per la decisione riguarda due aspetti: da un lato il riconoscimento dell'attività commerciale quale appartenenza alle attività produttive (concetto che in passato ha spesso causato l'esclusione del commercio tra i settori beneficiari di interventi europei diretti alle attività produttive per l'assimilazione di queste ultime con le attività manifatturiere); dall'altro il richiamo ad un concetto di equivalenza tra gli insediamenti produttivi già affermato nel 1999 dal Ministero delle attività produttive, ma anche poco conosciuto e poco tenuto in considerazione. Il Giudice di pace stabilisce che, sulla base dell'evoluzione normativa derivante dalle recenti norme in materia di concorrenza e liberalizzazioni, l'attività di commercio è da considerarsi attività produttiva, con la conseguenza che gli esercizi di vendita possono essere insediati anche nelle zone contrassegnate come industriali, pur in assenza di una precisa variante urbanistica. Il riconoscere l'insediamento di un'attività anche al di là dalle destinazioni d'uso delle aree effettuate attraverso i P.R.G., non intende superare i limiti della programmazione regionale e comunale attraverso gli ordinari strumenti urbanistici. Nel caso in questione, infatti, il Comune aveva impugnato il fatto che la comunicazione di apertura era stata fatta per un'attività di produzione all'in-

terno di un area industriale, mentre, all'ispezione effettuata si trattava di un'attività commerciale di vendita autoveicoli. Il Giudice ha ritenuto non rilevante l'assenza di conformità tra denuncia e situazione effettuale derivante dall'accertamento che l'attività di vendita si svolgeva nell'area territoriale di competenza del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Napoli, argomentando che l'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, di disciplina dello Sportello Unico, così come integrato dal comma 1-bis D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, equipara le attività di produzione a quelle commerciali. A sostegno di quanto esposto, viene così richiamata una circolare del 15 novembre 1999, n. 530971 del Ministero dello sviluppo economico, emanata in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998, che relativamente all'avvio dell'esercizio dell'attività commerciale subordinato al rispetto delle norme relative alla destinazione e all'uso degli edifici nelle varie zone urbane, così stabiliva: "... (omissis) ..., qualora nelle norme e negli strumenti urbanistici vi fossero riferimenti ad insediamenti produttivi in senso generico, senza precisare di quale tipo si trattasse, si dovevano intendere per tali non solamente quelli industriali, ma anche quelli commerciali. In altri termini ed ai fini che qui interessano, si può stabilire una sostanziale uguaglianza tra la funzione produttiva e quella commerciale, in coerenza per altro con la visione moderna delle attività economiche (reatrici di sviluppo economico, di reddito e di occupazione) che abbracciano le attività manifatturiere, quelle commerciali e quelle produttive di servizi in genere".

**AMBIENTE**



## Easy Raae. Obblighi, sanzioni e soluzioni Il mancato ritiro di RAEE a titolo gratuito comporta una sanzione da 150 a 400 euro per ogni RAEE.

sumatore finale. Con il decreto "Uno contro Uno" i rivenditori hanno quindi assunto il ruolo di importanti attori della filiera legata alla "gestione RAEE", condividendo con i produttori alcuni dei principali obblighi e responsabilità concernenti la loro gestione e il loro trattamento:

- iscrizione all'Albo nazionale dei gestori Ambientali;
- tenuta dello schedario di carico e scarico al momento del ritiro;
- rispetto dei tempi di stoccaggio e dei quantitativi massimi previsti;
- conferimento dei prodotti ritirati come rifiuto, presso un centro di raccolta autorizzato.

Il mancato ritiro di RAEE a titolo gratuito comporta una sanzione da 150 a 400 euro per ogni RAEE. In caso di ritiri effettuati senza iscrizione all'Albo o di altre irregolarità nella gestione dell' "Uno contro Uno", si applicano le sanzioni previste per la gestione non autorizzata di rifiuti che, nel caso di rifiuti pericolosi, sono di carattere penale e possono portare anche alla chiusura dell'attività.

Per il distributore il decreto non è solamente un obbligo, ma può rappresentare anche una grande opportunità di "fidelizzazione" della clientela

privata e professionale, garantendo un servizio di ritiro gratuito ai consumatori finali, ovvero ai propri installatori di fiducia (questi ultimi sarebbero comunque tenuti per legge a farsi carico autonomamente dei relativi oneri, nel proprio rapporto con i clienti privati).

Per far fronte ai diversi oneri previsti dalle leggi vigenti, i distributori associati ANGAISA possono avvalersi dei servizi "EasyRAEE" convenzionati con i consorzi di produttori **Ecoped/Ridomus**. "EasyRaae" è il progetto finalizzato all'erogazione di servizi professionali rivolto ai distributori, ai centri di assistenza tecnica e agli installatori, che permette di gestire tutti i principali aspetti del ritiro (anche quelli burocratici) con estrema semplicità e completezza liberandoli da ogni pre-occupazione.

Con la gestione delle informazioni raccolte in un'unica struttura specializzata e con l'esperienza del Sistema dei consorzi **Ecoped/Ridomus**, EasyRaae garantisce un elevato standard operativo e di affidabilità. Ulteriori informazioni riguardanti i servizi EasyRaae sono disponibili sul sito: <http://www.easyraee.it> e sul portale associativo.

Dal 18 giugno 2010 è in vigore il DM n. 65/2010, recante "modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature", meglio noto come Decreto "Uno contro Uno". Il provvedimento obbliga il distributore al ritiro gratuito dell'apparecchiatura elettrica "a fine vita", nel momento in cui ne fornisce una nuova equivalente al con-